

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 08 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI TECNICI E DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA.

Cod.documento GPG/2010/291

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/291

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n.13 e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n.12, ed in particolare, l'articolo 26, il quale prevede che la Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con gli enti locali;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio) e dalla legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio), ed in particolare:
 - o l'art.7-ter che introduce i riferimenti ai livelli prestazionali da raggiungere per migliorare la qualità edilizia ed eventualmente accedere a forme di premialità progressive individuate dalla pianificazione urbanistica comunale;
 - o l'art.16, secondo il quale al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, la Regione adotta di atti di indirizzo e coordinamento;
 - o l'art.29 che regolamenta i contenuti del RUE specificando che gli stessi dovranno fare riferimento alle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici;
- la legge regionale 25 novembre 2002, n.31 e s.m. ed i. "Disciplina generale dell'edilizia", ed in particolare:

- o il comma 4 dell'articolo 6 e il comma 1 dell'articolo 34 che perseguono obiettivi quali assicurare *"l'uniformità dell'attività tecnico- amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei cittadini"* e *"una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse"*;
- o il comma 2 dell'articolo 33, che indica in quale modo si devono articolare i requisiti tecnici tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico nonché le esigenze finalizzate a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie;
- o Il comma 3 dell'articolo 33, secondo il quale *"I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione."*;
- o Il comma 4 dell'articolo 33, secondo il quale *"Il RUE può individuare soluzioni progettuali conformi tese a garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale"*;
- o Il comma 2 dell'articolo 34, secondo il quale *"In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n. 21, limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione"*;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e s.m. ed i. di approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, con la quale:
 - o si dettano i requisiti di rendimento energetico degli edifici dando attuazione alla L.R. n. 26/04 e in recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e della direttiva 2002/91/CE;

- o si contribuisce all'attuazione ed al conseguimento degli obiettivi in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili con specifico riferimento agli edifici e ai sistemi urbani di cui al "Piano Energetico Regionale", approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 141 del 14 novembre 2007;
 - o al punto 3.5 della Parte Prima, viene demandata a successivi atti la disciplina dei requisiti generali di eco-sostenibilità;
- la determinazione del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, n. 16933 del 27/12/2007 di conferimento di un incarico ad Alma Mater Studiorum-Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria-Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale (DAPT), per la realizzazione di una ricerca denominata "Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia", finalizzata:
- o all'individuazione di requisiti tecnici aggiornati per le opere edilizie con particolare riferimento a criteri di sostenibilità;
 - o ad approfondire alcuni metodi di valutazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici, considerati più idonei in ambito europeo;
 - o ad individuare azioni opportune per promuovere la cultura della "sostenibilità edilizia", al fine di garantire l'efficace ed omogenea applicazione dei requisiti tecnici da parte dei soggetti che realizzano gli interventi;

Considerato che:

- la ricerca sui "Requisiti Tecnici di sostenibilità" si è conclusa con la redazione di un rapporto elaborato dal DAPT e consegnato alla R.E.R. in data 19/12/2008, prot. 306896;
- da tale rapporto il Servizio Riqualificazione urbana e Promozione della Qualità Architettonica ha elaborato un documento interno di pari oggetto come risulta

dall'Obiettivo n. 4 del Programma di attività del Servizio riferito all'anno 2009;

- il rapporto di ricerca e il documento indicato ai punti precedenti sono stati portati a conoscenza degli altri servizi regionali che trasversalmente gestiscono le materie trattate dai requisiti tecnici al fine di verificare, implementare, e condividere i contenuti di tale lavoro, come risulta da lettera indirizzata ai responsabili dei servizi regionali di cui al prot. NP5683 del 21/4/2009;

Considerato inoltre che:

- successivamente all'approvazione delle proprie deliberazioni n. 268 del 2000 e n. 21 del 2001 aventi ad oggetto le disposizioni relative ai requisiti obbligatori e volontari, sono intervenute rilevanti innovazioni in materia, nell'ambito della normativa tecnica europea, statale e regionale, con particolare riferimento al risparmio energetico, all'uso di risorse climatiche ed energetiche, al benessere ambientale, all'uso razionale delle risorse idriche, ecc.;
- tali innovazioni rendono di fatto necessario l'aggiornamento da parte della Regione dei requisiti tecnici delle opere edilizie, al fine di ottemperare a quanto disposto dal citato art. 34 della L.R. n. 31/02 e s.m. ed i.;
- per raggiungere la necessaria condivisione dei contenuti innovativi formulati dal rapporto della Ricerca di cui ai punti precedenti, appare opportuno individuare una fase di sperimentazione dei requisiti tecnici di sostenibilità da parte di un numero significativo di Comuni;
- parallelamente e per analoghe motivazioni alcuni Comuni, impegnati nella redazione del PSC/RUE anche in forma associata, hanno manifestato l'interesse a sperimentare i risultati della ricerca regionale sui requisiti tecnici al fine di perseguire obiettivi omogenei anche se diversificati quali:
 - o predisporre i requisiti tecnici nell'ambito dei RUE in corso di elaborazione o adottati, oppure aggiornare i requisiti tecnici negli strumenti già approvati;

- o individuare i requisiti tecnici a cui associare un metodo di valutazione dei livelli prestazionali attesi al fine di graduare l'accesso alle forme di premialità progressiva di cui all'art. 7-ter della L.R. 20/00 e s.m. ed i., anche nell'ambito della formulazione di graduatorie, in relazione a obiettivi di miglioramento della qualità edilizia.

Ritenuto che:

- la ricerca sui "Requisiti tecnici di sostenibilità" citata ai punti precedenti risponde all'obiettivo di adeguamento della normativa tecnica previsto dagli articoli 33 e 34 dalla LR n. 31/02 e s.m. ed i., in quanto provvede ad un aggiornamento dei requisiti tecnici delle opere edilizie;
- la sperimentazione dei requisiti tecnici di sostenibilità con i Comuni interessati, oltre a fornire agli stessi un indirizzo e un coordinamento da contestualizzare nei rispettivi territori, può contribuire alla definitiva formulazione dei requisiti stessi e dei relativi livelli di prestazione;
- in tal modo gli Enti Locali partecipino significativamente al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- la sperimentazione richiesta, pur non interferendo negli ambiti di autonomia degli enti locali, può consentire significativi vantaggi per la collettività regionale in termini di:
 - o risparmio di risorse, in quanto la condivisione degli esiti della ricerca permette agli stessi soggetti di *individuare soluzioni progettuali conformi tese a garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale* (art. 33, comma 4, L.R. 31/02) e s.m. ed i.;
 - o reciproco interesse nell'evitare la duplicazione di incarichi per il raggiungimento di obiettivi analoghi e nel non disperdere l'esperienza e le conoscenze maturate nel medesimo settore dalle pubbliche amministrazioni;
 - o concorrere alla predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art.33 della L.R. n.31/02 e s.m. ed i., mediante una preventiva concertazione sugli obiettivi da raggiungere;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla sperimentazione degli esiti della ricerca con le Amministrazioni Locali che ne facciano richiesta volontariamente attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa;

Valutata, la necessità di approvare uno schema di protocollo d'intesa, Allegato "A" alla presente deliberazione, per la sperimentazione in materia di requisiti tecnici e di sistemi di valutazione della qualità urbanistica ed edilizia, da effettuarsi sulla base degli esiti della ricerca citata di cui al prot. n. 306896 del 19/12/2008;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 26/11/2006 e n. 1173 del 27/07/2009;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale Competente per Materia

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di "Protocollo d'Intesa per la sperimentazione di requisiti tecnici e di sistemi di valutazione della qualità architettonica ed edilizia" di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di stabilire che, in attuazione delle disposizioni normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni rinvenibili nella propria delibera n. 2416/2008, alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa con tutte le Amministrazioni Locali che ne facciano volontariamente

richiesta, sulla base dello schema di cui al punto precedente, provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali precisazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti nei protocolli stessi;

- c) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul B.U.R. dell'Emilia - Romagna.

Allegato “A”

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI TECNICI E DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA

TRA

REGIONE EMILIA ROMAGNA, quivi rappresentata da

E

COMUNE DI, quivi rappresentato da

PREMESSO CHE:

La ricerca denominata “*Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia*” di cui al prot. n. 306896 del 19/12/2008 nasce da un incarico conferito ad Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale (DAPT).

La ricerca condotta cerca di rispondere a quanto richiesto dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n°156/2008 e s.m. ed i., in coerenza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/2002 e s.m. ed i. e dalla Legge Regionale n.20/2000 e s.m. ed i.

Il testo elaborato definisce un nuovo corpo organico e completo di requisiti tecnici conseguentemente al fatto che successivamente all’approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 268 del 2000 e n. 21, del 2001 aventi ad oggetto le disposizioni relative ai requisiti obbligatori e volontari, sono intervenute rilevanti innovazioni in materia, nell’ambito della normativa tecnica europea, statale e regionale, con particolare riferimento al risparmio energetico, all’uso di risorse climatiche ed energetiche, al benessere ambientale, all’uso razionale delle risorse idriche, ecc.

I nuovi “requisiti tecnici” proposti nella ricerca sono coerenti a quanto richiesto dal punto 3.5 della Parte Prima della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n°156/2008 e s.m. ed i. “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, la quale sancisce che con successivi atti sono disciplinati i criteri generali, le metodologie di

calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nella climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti, nonché i requisiti generali di ecosostenibilità. Gli stessi requisiti sono inoltre in completa sinergia con quanto richiesto dagli artt. 33 e 34 della L.R. n.31/2002 e s.m. ed i., che impone all'Assemblea Legislativa di adottare "atti di indirizzo e coordinamento tecnico tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico".

Nell'ottica di mantenere un quadro normativo completo ed unitario, gli ambiti richiamati dalla L.R. n. 31/2002 e s.m. ed i. sono stati integrati dai temi a completamento delle tematiche concernenti la sostenibilità quali l'uso razionale delle risorse idriche, il consumo dei materiali e la gestione dei rifiuti solidi.

Lo studio condotto ha consentito di mettere la normativa regionale a sistema con le normative di settore e con la legislazione sovraordinata, che in questi ultimi anni si è orientata verso i temi della sostenibilità. In questo modo è stato definito un corpo organico di requisiti che, in continuità con l'esperienza normativa regionale, riunisce i requisiti di sostenibilità "volontari", i "requisiti cogenti" con i nuovi "requisiti energetici", in una forma unitaria e aggiornata, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.

Con la ricerca si è valutato, pertanto, che l'impianto dei requisiti cogenti afferenti all'ex Regolamento Edilizio Tipo della Regione, dei requisiti volontari legati al tema della sostenibilità e quello dei requisiti energetici scaturiti dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n°156/2008 e s.m. ed i., dovessero essere integrati fra di loro e messi a sistema, allo scopo di ottenere:

- una decisa semplificazione normativa;
- la promozione di una omogenea applicazione per assicurare alla normativa stessa quel compito di guida ed indirizzo del processo edilizio ecosostenibile che le è proprio;
- l'autonomia degli enti locali attraverso la possibile contestualizzazione dei requisiti tecnici nei territori purchè ciò avvenga non autonomamente ma come scambio di esperienze da acquisire da entrambe le parti per migliorare i reciproci documenti.

Il principale obiettivo della ricerca quindi è stato quello di costruire attorno al tema dell'energia l'ambito della sostenibilità e di integrarlo con un ampio quadro di requisiti tecnici riguardanti la qualità degli interventi edilizi .

VISTE

Le deliberazioni di approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la sperimentazione in materia di requisiti tecnici e di sistemi di valutazione della qualità urbanistica ed edilizia:

- della Giunta Regionale n. del
- del.....del Comune di n.....del.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Il protocollo regola i rapporti tra le parti per sperimentare nel territorio del/i Comune/i dil'applicazione dei "Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia" al fine di :

- perseguire un elevato livello di condivisione dei parametri di sostenibilità, dei requisiti e dei relativi livelli di prestazione in vista dell'adozione dei Requisiti medesimi mediante atto di indirizzo e coordinamento;
- predisporre i requisiti tecnici nell'ambito dei RUE in corso di elaborazione o adottati, oppure aggiornare i requisiti tecnici negli strumenti già approvati;
- individuare i requisiti tecnici a cui associare un metodo di valutazione dei livelli prestazionali attesi, al fine di graduare l'accesso alle forme di premialità progressiva di cui all'art. 7-ter della L.R. 20/00 e s.m. ed i., anche nell'ambito della

formulazione di graduatorie, in relazione a obiettivi di miglioramento della qualità edilizia.

Art. 3

FINALITA'

La sperimentazione ha la finalità di:

- valutare l'applicazione dei requisiti tecnici di cui in premessa da inserire nei regolamenti urbanistici edilizi per disciplinare gli interventi edilizi e incentivare le politiche di sostenibilità ;
- migliorare la qualità tecnica degli atti regionali e dei servizi resi ai cittadini, ai tecnici e agli enti pubblici;
- favorire l'omogeneità dei criteri metodologici;
- migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sostenibilità applicata all'edilizia anche attraverso il supporto formativo delle strutture tecniche comunali;
- migliorare la "cultura prestazionale" nei soggetti che intervengono nei processi edilizi.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Per effetto degli artt. 2 e 3 del presente protocollo, le attività da svolgere saranno di volta in volta convenute dalle parti e consisteranno prevalentemente in incontri necessari a mettere in atto le finalità perseguite dal protocollo, anche attraverso la eventuale partecipazione del Servizio regionale individuato alle conferenze di pianificazione richiamate agli articoli 14 e 32 della L.R.n. 20/2000 e s.m. ed i., e alle attività preparatorie per la modifica degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Edilizi finalizzati al recepimento dei risultati attesi di cui al precedente articolo 1.

La gestione tecnica delle attività è demandata, per quanto attiene la Regione Emilia Romagna, al Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione della Qualità Architettonica, e per quanto riguarda il Comune di, al(denominazione).....

Le parti operano congiuntamente affinché le modifiche, implementazioni, ed integrazioni risultanti dalla sperimentazione siano condivise al fine di mantenere l' omogeneità e la coerenza con i requisiti di cui in premessa.

In particolare le parti collaborano per:

- condividere i contenuti dei requisiti tecnici di cui in premessa;
- mettere reciprocamente a disposizione la propria esperienza in termini di informazione tecnica per individuare gli eventuali "servizi" da fornire agli operatori (codici di pratica, soluzioni conformi, manualistica tecnica, ecc.) attraverso una loro contestualizzazione nei territori;
- proporre modalità di incentivazione delle politiche;
- individuare metodi per educare gli utenti a richiedere la "qualità edilizia";

La proprietà intellettuale degli strumenti che verranno sviluppati è detenuta dai sottoscrittori del presente protocollo .

Art. 5

MONITORAGGIO

Le parti convengono che la sperimentazione dei requisiti tecnici nell'ambito degli strumenti urbanistici o in eventuali studi e applicazioni di un sistema premiale e incentivante, una volta resi applicativi, saranno oggetto di monitoraggio da parte della struttura regionale delegata alla gestione tecnica delle attività.

Il monitoraggio verrà svolto in coordinamento con la rispettiva struttura comunale delegata alla gestione tecnica e i risultati potranno essere utilizzati per integrare i requisiti tecnici di cui in premessa.

Art. 6

ONERI FINANZIARI

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non consegirà alle Parti alcun onere finanziario, se non quello derivante a ciascuna parte dall'impiego del proprio personale.

Art. 7

DURATA

La presente intesa ha una durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata alla sua scadenza per un ulteriore anno, mediante apposita determinazione del Direttore Generale competente per materia.

Bologna lì

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per il COMUNE DI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/291

data 03/02/2010

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'